

Paesaggio “veduta”, paesaggio “ambiente”

in: *Il Paesaggio campano. Storia conoscenza salvaguardia*. Caserta, 1999 p. 7-11

Francesco Canestrini

L'articolo 9 della Costituzione sancisce che la Repubblica Italiana tutela il patrimonio di beni culturali ed il paesaggio come elementi essenziali della storia del paese e fondamenti della sua struttura fisica.

Il paesaggio è quindi elemento caratterizzante della Repubblica e va tutelato per salvaguardare la nostra identità nazionale che vede nella varietà dei luoghi uno dei beni di maggiore valore e significato ed uno dei fattori distintivi delle numerose culture che caratterizzano il popolo italiano.

In territori degradati come quello della Campania, l'esigenza del recupero e della conservazione dei connotati paesistici ancora integri, diviene l'unico investimento ancora possibile per ridare forza e possibilità di valorizzazione a luoghi e realtà in gran parte deturpate. La crescita inconsulta, il rapido passaggio da una realtà contadina ad una di tipo industriale, hanno qui prodotto una grave crisi di identità che si esplica, soprattutto, nella scarsa attenzione per lo sviluppo armonico e coerente con il passato del territorio campano, malgrado la forte impronta lasciata dalle passate generazioni e le tracce ancora evidenti di civiltà millenarie.

Ma che cos'è il paesaggio? Perché mai il legislatore, riconoscendo che anni di incuria hanno danneggiato in modo irreversibile l'immagine fisica del paese, alterandone spesso la morfologia e i tratti tipici, durante il 1985, commentando il testo della legge 431, (la legge Galasso,) ha parlato di “norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica”?

Paradossalmente si può paragonare l'edificio al paesaggio.

Come, infatti, di ogni immobile si possono ammirare le facciate, contemplandole da più punti di vista e rilevandone la complessità architettonica e l'articolazione secondo ordini o schemi geometrici, così esistono vedute panoramiche o scorci da particolari punti del belvedere.

Come l'esperienza degli ambienti interni di un palazzo ci pone in contatto con realtà contraddistinte da differenti entità spaziali e dai diversi usi e comportamenti in esse realizzabili, così il paesaggio si caratterizza anche come “ambiente”, ossia come struttura nella quale confluiscono più componenti come la flora, la fauna, le rarità geologiche, le sorgenti, i corsi d'acqua, gli edifici isolati o raggruppati, e varianti come la temperatura, la quiete ecc.

Si può, quindi, distinguere nettamente tra un “paesaggio veduta” ed uno “ambiente” come ha scritto il professore Angerio Filangieri nei suoi numerosi libri, con l'avvertimento che essi spesso possono coesistere e che per indagare un paesaggio occorrono strumenti in grado di analizzare e valutare sia i valori estetici che quelli naturali con strumenti di portata scientifica.

Ma in un edificio l'aspetto esteriore è influenzato anche dall'uso degli ambienti, dal loro affollamento, dalle necessità abitative di coloro che vi vivono e dai loro comportamenti.

Un aspetto armonico dell'edificio e del paesaggio andrebbe pertanto progettato ed eventualmente conservato, pensando globalmente a tutte le componenti che caratterizzano l'immobile o l'aspetto di un territorio; la morfologia di un territorio è infatti l'effetto del coesistere di più componenti che confrontandosi ne determinano la forma fisica e la conservazione o meno dei valori paesistici.

Per governare il territorio e tutelarne l'aspetto o garantirne una trasformazione compatibile è necessario quindi un progetto globale, ossia una pianificazione che prenda in considerazione sia gli aspetti paesaggistici che quelli legati alle destinazioni d'uso dei suoli ed alla dotazione di infrastrutture e di servizi. Purtroppo, in Italia ciò non è avvenuto; la pianificazione del paesaggio e l'urbanistica hanno sempre rappresentato settori distinti e separati ed ancora procedono su vie differenti. Ma com'è stato possibile tutto ciò?

La legge 1497/1939 per la tutela delle bellezze paesistiche è frutto di quella temperie culturale che vedeva nel paesaggio italiano l'alternarsi di quadri naturali e di nuclei urbani inseriti in contesti rurali, da conservare allo scopo di tramandare ai posteri e preservare le caratteristiche di italianità del "patrio suolo".

Il paesaggio riguardato e valutato dal punto di vista estetico era basato sulla giustapposizione di valori visivi da conservare mediante vincoli che ne impedissero la trasformazione ed il degrado.

I dispositivi vincolistici si suddividono in due categorie: bellezze individue e bellezze d'insieme. Le prime proteggono parchi e giardini storici o singole località, dotate di un caratteristico aspetto avente valore "estetico e tradizionale", le seconde invece tutelano vaste aree panoramiche o nuclei urbani inseriti in ambienti naturali.

Per tali vasti territori, "le bellezze d'insieme", il Ministro può ordinare la redazione di un piano paesistico, ossia di uno strumento che regoli le trasformazioni dei luoghi compatibilmente con la conservazione dell'immagine tradizionale, dando indicazioni sulle altezze degli edifici, sui rapporti con le aree libere sulla flora da mettere a dimora e sui colori e gli altri accorgimenti atti a non alterare il contesto paesaggistico.

Di tali strumenti, per forza di cose limitati, sono stati redatti soltanto 11 piani, a fronte di enormi località sottoposte a vincolo, ma lasciate senza pianificazione e quindi soggetta alle sole determinazioni delle Soprintendenze.

Nel 1942 fu approvata la legge urbanistica che sanciva la netta separazione tra la materia urbanistica che si occupa di programmare il futuro assetto delle città ed è completamente avulsa da problemi di conservazione del paesaggio. E' stato questo, il frutto di quella scuola di pensiero di ascendenza crociana, che vedeva completamente separati il culto del bello, ossia la visione poetica del paesaggio, dalla causa del pianificatore che si occupa invece di risolvere i pratici problemi dell'adeguamento funzionale delle città. Tale frattura ideologica fa sì che all'interno dei piani regolatori urbanistici non si prenda in considerazione la tutela del paesaggio e quei valori di base che compongono la struttura del territorio italiano.

D'altronde la tutela paesistica esercitata solo dal punto di vista estetico e non estesa alla complessità di aspetti del territorio è stata del tutto incapace di garantire una reale salvaguardia dei contesti ambientali più rappresentativi.

La materia viene pertanto relegata e quasi trascurata nella redazione degli strumenti di pianificazione. (Piani regolatori ed altro).

L'urbanistica acquista quindi una importanza sempre maggiore che assolutamente non prende in considerazione volontà di contemperare tutela ed esigenze di controllo della crescita e di sviluppo armonico del territorio

Fino agli anni settanta non si accenna quindi ad una sintesi delle due discipline, ma si considera quella urbanistica comprensiva anche della tutela paesistica, dimenticando o ignorando le peculiarità di quest'ultima, non assimilabili a normative basate su standard e su analisi quantitative e demografiche.

Ciò ha portato alla delega della materia paesistica, che era prerogativa statale, alle Regioni con D.P.R. 616/77. Tale decreto, che conserva allo Stato solo alcune funzioni in materia di inclusione di zone negli elenchi dei territori protetti e di inibizione di lavori dannosi nei confronti dei beni tutelati, testimonia il disinteresse dello Stato per la tutela del paesaggio.

Le Regioni hanno a loro volta subdelegato le province, le Comunità Montane ed i Comuni per l'esercizio della tutela paesistica e per il rilascio delle autorizzazioni alla modifica del territorio affidando così il controllo proprio a quegli Enti che dovrebbero avere il compito di vegliare sull'integrità del paesaggio

Ciò ha provocato nella regione Campania un'enorme alterazione dei contesti paesistici ed un effettivo impoverimento dei valori ambientali del territorio regionale.

A tutto questo ha tentato di porre rimedio la Legge 431/85 che ha inserito "ope legis" una serie di territori nell'elenco dei beni protetti paesaggisticamente. La tutela diviene quindi un

provvedimento automatico sancito per legge in caso di aree paesaggistiche che configurano e caratterizzano il territorio della penisola.

Con la stessa legge lo Stato è chiamato di nuovo alla sorveglianza ed al controllo dell'attività di trasformazione attraverso il potere di annullamento delle autorizzazioni rilasciate dagli enti locali.

Le Regioni inoltre erano tenute a redigere entro una determinata data i piani paesistici o piani urbanistici territoriali con specifica attenzione ai valori del paesaggio.

Con la L. 431/85 finalmente si passa alla pianificazione completa del territorio con una particolare attenzione ai valori ambientali e si ritorna, forse, verso quella fusione tra l'attività urbanistica e la tutela paesaggistica che era stata disattesa negli anni trenta.

Si parla infatti di territorio e lo si identifica come bene culturale e non si separa più l'azione di tutela da quella di urbanizzazione.

Molti problemi sono comunque ancora insoluti per i vasti territori per i quali sono stati redatti o sono in via di approvazione i piani paesistici ai sensi della L. 431/85.

Un elemento importante è per esempio l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesistici che altrimenti verrebbero privati del loro valore e non sarebbero più in grado di produrre effetti salutari sull'ambiente.

Ritornando alla precedente metafora, paesaggio-edificio per le aree rilevanti dal punto di vista paesistico, si potrebbe considerare il territorio come un palazzo, di importante interesse artistico e quindi vincolato al fine di conservarne i valori architettonici.

Per salvaguardare tale edificio, nel quale occorre vivere e lavorare adeguando l'immobile ai moderni standard di vita, occorre un progetto globale che programmi gli spazi dove vivere e dove sistemare i servizi nel rispetto delle qualità architettoniche ed artistiche. Soltanto in tale modo potrebbero essere tutelate le esigenze estetiche dell'abitare in un contesto piacevole deve, al tempo stesso, lavorare e vivere secondo tutti i confort.

Il vincolo può infatti essere considerato non una limitazione della propria libertà ma una sfida a progettare tenendo conto di alcune esigenze primarie alle quali non si può rinunciare.

Un agrumeto Sorrentino, così come una coltura terrazzata amalfitana, un'alberata del tipo aversano con vite e pioppo, non sarebbero che degli ambienti da tutelare, continuando a viverci dentro e ad usarli considerandoli luoghi di lavoro.

E' chiaro quindi che come per un edificio vincolato anche per una coltura protetta si deve dare un incentivo a coloro che curano la manutenzione e la produzione e che sono da considerare i veri garanti della compatibilità tra nuove attività e tutela del tradizionale paesaggio agrario.

Soltanto con forme di incentivi e di promozione di attività produttive connesse alla salvaguardia dell'ambiente, da inserire in un quadro di iniziative a corona dei piani paesistici, o dei piani parco, si può forse, sperare che il paesaggio diventi il luogo privilegiato per assicurare un futuro migliore al nostro paese.

Ritornando alle definizioni precedenti, nel paesaggio "veduta" è da inserire il concetto di panorama, ossia di veduta pittoresca osservabile da particolari luoghi di "belvedere" in riferimento ai valori plastici del territorio ed alla collocazione e visibilità di coloro che guardano.

S'intendono per tessitura orografica territoriale l'uso del suolo ossia il paesaggio naturale ed antropizzato, e per valori plastici le impalcature geologiche ed i mantelli vegetazionali.

Sono da considerare come "paesaggi vedute" le strutture insediative dominanti e le emergenze storico-ambientali o naturali.

Luminosità, colore, prospettiva, posizione del contesto influenzano inoltre le suddette visioni panoramiche.

Nel paesaggio "ambiente" diversi aspetti si fondono e si integrano nel contesto: dalle conformazioni del suolo, delle acque e della vegetazione, alle rarità botaniche e geologiche alle creazioni della natura e del lavoro umano.

Si tratta in questo caso di paesaggi che consentono una pluralità di visioni sia d'insieme che di dettaglio e consentono di passare dalla veduta passiva all'osservazione attiva ed allo studio scientifico.

Mentre quindi il paesaggio "veduta" viene goduto nell'insieme quello "ambiente" è costituito da una serie di immagini che si susseguono e si arricchiscono di contenuti naturalistici ed ecologici determinando la consapevolezza della coerenza dei legami esistenti tra i vari aspetti.

Si può quindi indagare su: - morfologia del suolo, singolarità geologica, specchi d'acqua e fiumi, clima, flora, biotopi, apporti umani, quiete, silenzio.